

Una circolare dell'Inps, estensibile ai lavoratori della scuola, ammorbidisce i precedenti requisiti

Assistenza disabili, permessi facili

Il beneficio spetta al familiare scelto dal portatore di handicap

DI FRANCO BASTIANINI

Sono trascorsi oltre quindici anni dalla entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, numero 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

È ancora oggi, nonostante le successive modifiche apportate

tevi dalle leggi numero 162/1998 e numero 53/2000, le sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale e le decisioni del Consiglio di stato, si continua a discutere su quali debbano essere i requisiti soggettivi e oggettivi che deve possedere il soggetto che voglia accedere ai permessi retribuiti previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992 per assistere l'handicappato in situazione di gravità.

L'ultimo intervento in tema proviene dall'Istituto nazionale di previdenza sociale il quale, con una recente circolare, la numero 90 del 23 maggio 2007, ha infatti rivisto, alla luce dell'orientamento consolidato della predetta giurisprudenza, le precedenti indicazioni fornite, in particolare con le circolari 17 luglio 2000, numero 133 e 11 luglio 2003, numero 128, in merito alla concessione dei bene-

fici previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992 in favore del lavoratore che assiste una persona con disabilità grave.

NATURA DEI PERMESSI

Il citato articolo 33 dispone, tra l'altro, che colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità ha diritto a tre giorni di permesso men-

Rivista l'esclusività dell'aiuto: non è necessario che l'attività sia quotidiana, ma che abbia almeno carattere di sistematicità e di adeguatezza rispetto alle esigenze

sile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno. Dispone, inoltre, che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

I NUOVI CRITERI PER L'ACCERTAMENTO

Contrariamente alle indicazioni fornite con le circolari 133 e 128, l'Istituto nazionale di previdenza guidato da Gianpaolo Sassi sostiene ora che non ha alcuna rilevanza che nel nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario (in precedenza nella fattispecie il familiare lavoratore non poteva fruire dei permessi), e ciò in ragione del diritto della persona disabile di scegliere liberamente chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza.

Altro concetto rivisto è quello che attiene alla quotidianità e alla esclusività dell'assistenza. Non è necessario, si legge infatti nella circolare, che l'assistenza sia quotidiana, purché la stessa assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle esigenze della persona disabile. Quanto al requisito dell'esclusività esso

non può coincidere con l'assenza di qualsiasi forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto non profit ed a personale badante.

Si ribadisce, infine, che nessun beneficio può essere concesso al lavoratore se il parente disabile

Gianpaolo Sassi

è ricoverato a tempo pieno, intendendosi per tale il ricovero per le intere ventiquattro ore.

I criteri per l'accertamento dei requisiti di quotidianità, di continuità e di esclusività riveduti e adeguati dall'Istituto di previdenza sociale alla luce di un orientamento consolidato della giurisprudenza non possono (in assenza di disposizioni contrarie da parte dell'amministrazione scolastica) non trovare applicazione anche nei confronti del personale della scuola. (riproduzione riservata)

